



Comune di Lavis
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento per l'uso degli impianti sportivi

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 15 aprile 1992

Modifiche/ Aggiornamenti:

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 31 agosto 2000

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 20 dicembre 2001

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 17 dicembre 2002

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 12 dicembre 2003

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 15 dicembre 2004

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 agosto 2006 (art. 20)

Modificato con deliberazione del Giunta Comunale n. 321 del 27 dicembre 2006 (tab. A)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 20 dicembre 2007 (tabelle)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 18 dicembre 2008 (Tabella C e riconferma tariffe anno precedente)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 di data 11 dicembre 2009 (Integrazione Tabella A e conferma tariffe anno precedente)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 di data 09 dicembre 2010 (Integrazione tabella C e conferma tariffe anno precedente)

Tabelle B e C modificate con deliberazione consiliare n. 90 di data 15 dicembre 2011.

Modificato con delibera consiliare n. 16 di data. 25/03/2013

Modificato con delibera consiliare n. 39 di data. 20/06/2013

Modificato con delibera consiliare n. 70 di data. 07/11/2013

Modificato con delibera consiliare n. 6 di data. 29/01/2014

Modificato con delibera consiliare n. 3 di data. 29/01/2015

Modificato con delibera consiliare n. 4 di data 28/01/2016

Modificato con delibera consiliare n. 28 di data 17.06.2016.

Modificato con delibera consiliare n. 39 di data 28/07/2016

Modificato con delibera consiliare n. 42 di data 03/12/2018

Modificato con delibera consiliare n. 44 di data 29/11/2023



ART. 1

- 1) Gli impianti sportivi del Comune di Lavis e le attrezzature in essi contenute sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale e sono destinati all'uso pubblico.
- 2) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e delle strutture concesse e messe a disposizione del mondo sportivo.
- 3) Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in esso esistenti sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale

ART. 2

- 1) Sono oggetto del presente Regolamento i seguenti impianti:
 - ✓ campo sportivo
 - ✓ campi da volley e da calcetto presso Parco via Rosmini
 - ✓ 2 campi tennis presso Parco Urbano
 - ✓ 1 campo bocce a Nave San Felice
 - ✓ 1 piscina
 - ✓ *palazzetto sportivo "Palavis"*
 - ✓ Sono inoltre oggetto del presente regolamento le seguenti strutture scolastiche il cui utilizzo deve avvenire nel rispetto della L.P. 5/2006:
 - ✓ palestra Scuole medie "A. Stainer"
 - ✓ palestra plesso scolastico "G. Clementi"
 - ✓ palestra plesso scolastico Pressano
 - ✓ palestra plesso scolastico "don Grazioli"
 - ✓ sala presso la scuola Infanzia/asilo nido in loc. Felti
- 2) Il campo sportivo è regolato da apposita convenzione con il soggetto gestore.
- 3) Il campo sportivo "Mario Lona" ed i campi da volley e da calcetto presso il parco di Via Rosmini, possono essere gestiti mediante l'affidamento a società sportive locali e in questo caso sono regolati da apposita convenzione con il soggetto gestore.

ART. 3

- 1) Le domande di utilizzo stagionale degli impianti di cui al comma 1 del precedente articolo devono pervenire entro il 31 luglio di ogni anno e devono essere compilate sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Altre richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo. Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi concordati.



ART. 4

- 1) L'autorizzazione all'uso delle strutture di cui al comma dell'art. 2 deve essere richiesta entro la data di inizio delle lezioni se riferita ad utilizzazioni di durata annuale.
- 2) La richiesta di utilizzo temporaneo deve essere presentata di norma almeno 10 giorni prima della data prevista per l'utilizzo.

L'uso nell'orario scolastico è subordinato in qualsiasi momento alle esigenze prioritarie dell'attività scolastica e parascolastica. L'uso in orario scolastico è sempre subordinato ad un preventivo accordo con la dirigenza scolastica.

- 3) Le palestre del Polo scolastico "don Grazioli" e della scuola "Stainer" sono concesse in uso alle associazioni locali che abbiano individuato una o più persone, debitamente formate ed autorizzate dall'Amministrazione, per svolgere presso tali palestre le funzioni di guardiana durante le ore di utilizzo da parte della propria associazione, rendendo quindi non necessaria la presenza di personale o incaricati comunali, se non per i servizi di pulizia.
- 4) Le palestre "don Grazioli" e "Stainer" possono essere concesse a soggetti che non possono svolgere autonomamente la guardiana secondo quanto previsto dal comma 3, solo se gli assegnatari si assumono direttamente il costo del servizio di guardiana presso il soggetto incaricato dal Comune alle tariffe che l'Ente provvederà a stabilire nel contratto di servizio con l'affidatario dello stesso.

ART. 5

abrogato

ART. 6

- 1) Le strutture di cui all'art. 2 possono essere concesse a soggetti (persone fisiche, Enti, Associazioni e Organismi).
Per ottenere l'utilizzo di dette strutture dovrà essere presentata al Comune una richiesta in carta libera ed in duplice copia recante:
 - a) la denominazione ed il recapito dell'Ente, Associazione, dell'Organismo o del privato;
 - b) l'indicazione sommaria delle finalità e dell'attività svolta;
 - c) il nominativo del legale rappresentante, ovvero del responsabile;
 - d) la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che limitatamente all'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o cose esonerando la competente autorità scolastica e l'ente proprietario da ogni qualsiasi responsabilità per danni stessi.



ART. 7

- 1) L'Amministrazione comunale può accordare la concessione degli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'art. 2, compatibilmente con la disponibilità e agibilità degli stessi, ad istituti scolastici durante l'anno scolastico per l'espletamento delle attività sportive previste.

ART. 8

- 1) L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto.

ART. 9

- 1) Per le strutture sportive di cui al comma 2 dell'art. 2, qualora gli utenti non assolvano gli obblighi e le condizioni d'uso, la revoca o la sospensione della concessione può essere proposta al Comune o dal Consiglio d'Istituto.

ART. 10

- 1) I soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sportivi previsti dal presente regolamento sono tenuti al rimborso di una quota concorso spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza, custodia e pulizia degli edifici e manutenzione degli impianti ed attrezzature annessi.
- 2) La suddetta quota forfettaria ad esclusione della piscina comunale e dei campi da tennis viene determinata tenendo conto del costo medio di gestione delle strutture di cui trattasi e secondo i parametri di seguito indicati:
- 3) La tariffa oraria per l'uso delle strutture:
 - a) *Palavis - via G. Garibaldi 31*
 - b) *Palestra delle scuole "Stainer" - via C. Sette 13/A*
 - c) *Palestra delle scuole "don Grazioli" - via A. Degasperi 14 porta 16 cancelletto*
 - c) *Palestra e sala al primo piano della Casa delle associazioni Clementi - via A. Degasperi 1*
 - d) *Palestra delle scuole "Clementi" piano terra - via A. Degasperi 1*
 - e) *Palestra delle scuole "Milani" - Pressano via A. Pilati 31*
 - f) *Sala pubblica del nido/asilo Felti - via dei Felti 3*

viene calcolata moltiplicando un parametro economico quantificato dalla Giunta comunale sulla base dei costi di gestione, definito parametro A, con i parametri B, C e D stabiliti ai commi 4, 5 e 6. Per l'uso non sportivo la tariffa si applica moltiplicando il parametro A con i soli parametri B e D stabiliti ai commi 4 e 6, arrotondando all'Euro intero superiore.



4) Il parametro B) relativo al tipo di utilizzo della struttura è indicato nella seguente tabella:

| Parametro | Palavis Nuovo | Milani Nuovo | Stainer Nuovo | Don Grazioli Nuovo | Altre strutture nuovo |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| Allenamenti | 30% | 30% | 45% | 35% | 40% |
| Manifestazioni con pubblico non pagante | 45% | 45% | 60% | 60 | 60% |
| Manifestazioni con pubblico pagante | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Uso non sportivo | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% |

5) Il parametro C) relativo al tipo di utenti della struttura e non utilizzabile per l'uso non sportivo è indicato nella seguente tabella:

| Parametro | Valore |
|---|--------|
| Attività riservate esclusivamente a minorenni o ad ultrasessantacinquenni | 90% |
| Attività agonistica | 115% |
| Attività amatoriale | 200% |

6) Il parametro D) relativo alla fascia oraria di utilizzo della struttura è indicato nella seguente tabella:

| Parametro | Sale ginniche Palavis | Altre strutture |
|---|-----------------------|-----------------|
| Fascia pomeridiana (16:00-19:00) | 40% | 70% |
| estiva, intesa come periodo di chiusura delle scuole, sabato, domenica e festivi e serale (19:00-22:00) | 100% | 100% |
| fascia notturna (22:00-24:00) | 120% | 120% |

7) Per le sale ginniche attrezzate e non attrezzate presso il Palavis e per la sala presso la piscina comunale il costo orario viene stabilito moltiplicando un parametro economico quantificato dalla Giunta comunale sulla base dei costi di gestione, definito parametro A1 con il solo parametro D) di cui al comma 6, arrotondando all'Euro intero superiore. La concessione in uso del Palavis e la relativa tariffa comprendono l'uso delle sale ginniche attrezzate e non attrezzate.

Se il Palavis è già concesso in uso ad un utente, l'utilizzo delle sale ginniche attrezzate e non attrezzate è concedibile ad altri richiedenti, solo previo nulla osta del primo utente, che dichiari di non farne uso.

Se una o entrambe le sale ginniche, attrezzate o non attrezzate, sono già concesse in uso, la concessione del Palavis è subordinata alla accettazione da parte del richiedente di ricevere in uso la struttura, senza poter utilizzare una o entrambe le sale.



- 8) Per le sale ginniche di cui al comma 7 è prevista la possibilità di un abbonamento annuale per un'ora settimanale pari a 40 volte il costo orario nella stessa fascia di cui al parametro C) e di cui al comma 5 del presente articolo.
- 9) Per la posa e rimozione del tappeto di protezione in caso di necessità determinata dall'uso, di norma non sportivo, il costo del servizio è calcolato moltiplicando un parametro economico quantificato dalla Giunta comunale sulla base dei costi definito parametro A2 per i soli parametri C2), differenziati a seconda del tipo di utente, di seguito indicati, arrotondando all'Euro intero superiore:

| Parametro C2 | Valore |
|--|--------|
| Attività riservate ai minorenni o ad ultra 65enni e primo utilizzo annuale da parte di associazione locale | 25% |
| Utilizzo da parte di associazione locale oltre il primo. | 50% |
| Altri utilizzi diversi dai precedenti | 100% |

- 10) L'utilizzo della struttura per un'intera giornata, comunque al massimo per 10 ore consecutive, prevede per ogni soggetto e utilizzo come sopra determinato, una tariffa pari a 7 volte il costo orario nella fascia estiva, sabato e feriali e serale (19:00-22:00)
- 11) L'utilizzo della struttura per un'intera giornata, comunque al massimo per 15 ore consecutive, prevede per ogni soggetto e utilizzo come sopra determinato, una tariffa pari a 11 volte il costo orario nella fascia estiva, sabato e feriali e serale (19:00-22:00)
- 12) Al Palavis l'utilizzo di mezza piastra in contemporanea ad altro utente da diritto all'applicazione di una tariffa pari al 45% di quella intera altrimenti dovuta dallo stesso utente per lo stesso utilizzo e fascia oraria.
- 13) Le Associazioni sportive locali hanno diritto, una volta l'anno (anno solare) all'utilizzo gratuito di una struttura sportiva. Per l'uso del Palavis la gratuità non comprende la eventuale posa e rimozione del tappeto protettivo che andrà comunque versata.
- 14) La quota dovuta in base alle tabelle A e B allegato o ai parametri di cui ai commi da 4 a 12, deve essere versata entro 10 gg dalla data dell'autorizzazione all'uso dell'impianto. Per le utenze stagionali deve essere versato un congruo anticipo quantificato nella relativa autorizzazione.
- 15) Le tariffe per la piscina comunale sono definite dalla Giunta comunale, differenziate in base all'accesso da parte di bambini, ragazzi o adulti. Possono essere previsti degli abbonamenti stagionali. E' previsto l'ingresso gratuito per minori fino a 10 anni accompagnati da un adulto e per i disabili e sono previste tariffe e abbonamenti agevolati per ragazzi e famiglie.
- 16) Le tariffe di utilizzo dei campi da tennis al Parco urbano sono definite dalla Giunta comunale, differenziate in base all'utilizzo da parte di residenti, non residenti e soci dei Circoli Tennis di Lavis, con tariffa agevolata per l'attività agonistica degli stessi. E' previsto un costo per il gettone di illuminazione dei campi da tennis. L'utilizzo dei campi è gratuito in caso di uso propedeutico da parte delle scuole nelle mattine dal lunedì al venerdì e comunque non superiore al numero complessivo di 100 ore nell'anno solare;



- 17) I servizi di gestione e pulizia presso il Palavis potranno essere sospesi su indicazione dell'Amministrazione nel periodo di chiusura delle scuole. In tali periodi la struttura potrà:
- a) essere aperta occasionalmente per eventi programmati entro il mese di maggio, organizzando dei servizi di vigilanza e pulizia ad hoc per il periodo e richiedendo al fruitore il pagamento delle tariffe aumentate del 100%;
 - b) essere concessa in uso gratuito senza servizi ad una o più associazioni locali, per esclusive attività di allenamento o di utilizzo senza pubblico, previa stipula di accordo con la quale l'associazione si assuma:
 - l'impegno di rimborsare le spese per le utenze dell'acqua, energia elettrica ed alimentazione del gruppo di continuità, sostenute nel periodo di concessione;
 - l'assunzione diretta della gestione, sorveglianza e pulizia strutture;
 - la sottoscrizione di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta gestione della struttura ed a copertura degli eventuali danni arrecati nel periodo di concessione in uso, dell'importo non inferiore ad euro 10.000,00.
- 18) *Per il campo sportivo "Mario Lona" ed i campi da volley ed a calcetto presso il parco di Via Rosmini le tariffe eventualmente previste nelle convenzioni per la concessione in gestione, sono fissate dalla Giunta comunale tenendo conto del costo di strutture analoghe nei comuni vicini ed assicurando agevolazioni per l'attività giovanile e delle associazioni locali.*

ART. 11

- 1) Il mancato pagamento entro i termini indicati e la omessa presentazione al personale addetto alla sorveglianza delle ricevute dell'avvenuto versamento, costituisce obbligo per il personale stesso a non concedere l'utilizzo dell'impianto.
- 2) In caso di necessità o difficoltà di pagamento le associazioni locali possono proporre un accordo con l'amministrazione comunale per determinare modalità dilazionate di pagamento. Detto accordo deve essere approvato dalla Giunta comunale.
- 3) Le associazioni locali possono inoltre chiedere che l'importo dovuto venga trattenuto dall'amministrazione a valere su contributi o qualsiasi altra somma dall'ente dovuta, impegnata e liquidata ma non ancora versata all'associazione.
- 4) Per gli appuntamenti dettati da calendari sportivi di campionati e manifestazioni è possibile prenotare per l'intera stagione effettuando il pagamento di ogni singolo appuntamento con 10 giorni di anticipo sulla data di svolgimento dell'evento.
- 5) Il rimborso di ore prenotate e pagate verrà riconosciuto esclusivamente:
 - a) Per le ore che, rinunciate da primo richiedente, saranno utilizzate da altro utente;
 - b) Per le ore che saranno rinunciate con 72 ore di anticipo rispetto all'orario di inizio dell'attività prenotata. o la rinuncia origine da variazione dei calendari delle partite o delle gare disposte dalle Federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva.



I pagamenti di eventuali rimborsi avverranno esclusivamente a conguaglio a fine stagione nel mese di luglio e potrà essere utilizzato anche a compensazione di altre somme dovute.

ART. 12

- 1) La morosità nel pagamento del saldo delle quote dovute comporta il rifiuto di ulteriori richieste d'uso.

ART. 13

- 1) La trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento, comporta per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

~~ART. 14~~

abrogato

ART. 15

- 1) Il concessionario che, per motivi non imputabili al Comune, non potrà svolgere le manifestazioni programmate e autorizzate non ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data.

ART. 16

- 1) I terzi autorizzati assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando l'ente proprietario, e la competente autorità scolastica qualora trattasi degli impianti di cui all'art. 2 comma 2 da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

ART. 17

- 1) Gli Enti e le Società sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti sportivi.
- 2) L'Ufficio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere ai responsabili la rifusione dei danni arrecati.
- 3) Ogni concessione d'uso sarà revocata in caso di mancato risarcimento per i danni causati.



- 4) Con decorrenza 01 febbraio 2016, gli utilizzatori devono costituire un deposito cauzionale a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e regolamentari di Euro 300,00 per l'utilizzo del "Palavis" e di Lire 100.000.-Euro 100,00 per gli altri immobili a destinazione sportiva.
- 5) La cauzione di Euro 100,00 è unica, annuale ed eventualmente integrabile, valida per l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi con eccezione del "Palavis"; la cauzione per l'utilizzo di quest'ultimo, di Euro 300,00 avrà validità anche per l'utilizzo degli altri immobili con destinazione sportiva.

ART. 18

- 1) L'Amministrazione comunale e il personale di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.
- 2) Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

ART. 19

- 1) Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ogni disciplina sportiva, comunque, compatibili ed a non espletare attività a qualsiasi titolo che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.
- 2) Gli utenti non possono utilizzare materiali che creino danno alle strutture o che richiedano, per la loro rimozione, l'utilizzo di prodotti che possano creare danno alla salute.
- 3) Inoltre, deve essere osservata la Legge del 11.11.1975 n. 584 e s.m. Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

~~ART. 20~~

abrogato

ART. 21

- 1) Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e pertanto anche in caso di rilascio della concessione non viene consentito l'ingresso all'impianto:
 - a) agli atleti od iscritti agli Enti non accompagnati da un dirigente o allenatore;
 - b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto appositamente incaricato dal Preside o Direttore.



ART. 22

- 1) Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto, è direttamente responsabile della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi, del rispetto dell'orario e quindi responsabile delle attrezzature, arredi, servizi.

ART. 23

- 1) L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante lo svolgimento delle normali attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

ART. 24

- 1) L'Amministrazione si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga un comportamento scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento degli impianti stessi, anche su segnalazione degli incaricati della sorveglianza.

ART. 25

- 1) Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzature, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive.
- 2) Inoltre ogni forma di commercio non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale è assolutamente vietata.
- 3) Per nessun motivo, in nessuna forma o titoli richiedenti possono consentire l'uso in sub concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni.

ART. 26

- 1) Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle Società concessionarie, non possono, di norma, essere depositate o comunque lasciate anche provvisoriamente nei locali dei singoli impianti.
- 2) Pertanto, fatta eccezione per i casi in cui viene rilasciata apposita autorizzazione dall'Amministrazione comunale è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.



ART. 27

- 1) Non è consentita l'introduzione negli impianti sportivi e nei servizi annessi di animali di qualsiasi specie.

ART. 28

- 1) Al fine di evitare discussioni con il personale di servizio, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente al competente ufficio comunale, anche via e-mail.

ART. 29

- 1) Le eventuali concessioni dei servizi di bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti dei competenti organismi dell'Amministrazione comunale, con riferimento alle normative vigenti in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni di vendita al dettaglio e somministrazione cibi e bevande.

ART. 30

- 1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento ma ritenuto utile al migliore funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario e opportuno.

ART. 31

- 1) Gli organismi assegnatari non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del regolamento.

ART. 32

- 1) Le analoghe strutture che verranno realizzate in futuro saranno sottoposte al regime previsto dal presente regolamento.

ART. 33

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espressamente richiamo alla normativa vigente.